



# Comune di Ugento

cap. 73059 – Provincia di Lecce  
**Area Attività Produttive & S. U. A. P.**  
[www.comune.ugento.le.it](http://www.comune.ugento.le.it)  
[attivitaiproduttive@comune.ugento.le.it](mailto:attivitaiproduttive@comune.ugento.le.it)  
[attivitaiproduttive.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it](mailto:attivitaiproduttive.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it)  
 tel. 0833.557001 - fax 0833.556496  
 cod. fisc. 81003470754

Prot. 15722

del 29 luglio 2015

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE N. 37 DEL 14/08/2014.**

## **A TUTTI GLI ESERCIZI PUBBLICI DI UGENTO GEMINI E MARINE LORO SEDI e PEC**

Inviata solo per posta elettronica ai sensi del DPR n.445/2000 - non segue trasmissione in formato cartaceo

e p.c.

PREFETTURA <a href="mailto:protocollo.prefie@pec.interno.it">protocollo.prefie@pec.interno.it</a>	<u>LECCE</u>
QUESTURA <a href="mailto:ammin.quest.le@pecps.poliziadistato.it">ammin.quest.le@pecps.poliziadistato.it</a>	<u>LECCE</u>
ARPA PUGLIA Dipartimento Provinciale <a href="mailto:dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it">dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it</a>	<u>LECCE</u>
A.S.L. LECCE <a href="mailto:protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it">protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it</a>	<u>MAGLIE</u>
COMANDO POLIZIA LOCALE <a href="mailto:poliziamunicipaleugento@pec.rupar.puglia.it">poliziamunicipaleugento@pec.rupar.puglia.it</a>	<u>SEDE</u>
COMANDO GUARDIA di FINANZA <a href="mailto:le1260000p@pec.gdf.it">le1260000p@pec.gdf.it</a>	<u>CASARANO</u>
COMANDO CARABINIERI <a href="mailto:tle20338@pec.carabinieri.it">tle20338@pec.carabinieri.it</a>	<u>UGENTO</u>
COMMISSARIATO di P.S. <a href="mailto:comm.taurisano.le@pecps.poliziadistato.it">comm.taurisano.le@pecps.poliziadistato.it</a>	<u>TAURISANO</u>
CAPITANERIA di PORTO <a href="mailto:lcugento@mit.gov.it">lcugento@mit.gov.it</a>	<u>T. S. GIOVANNI</u>
CORPO FORESTALE DELLO STATO <a href="mailto:cs.gallipoli@corpoforestale.it">cs.gallipoli@corpoforestale.it</a>	<u>GALLIPOLI</u>
POLIZIA PROVINCIALE <a href="mailto:poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it">poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it</a>	<u>LECCE</u>

Per opportuna e dovuta conoscenza, in allegato alla presente si rimette copia dell'Ordinanza Sindacale n. 37 del 14/08/2014 recante regole, divieti, deroghe e sanzioni per l'intrattenimento e la diffusione di musica esercitata dagli esercizi pubblici sul territorio comunale.

### **Tutti gli operatori sono obbligati al rispetto dell'Ordinanza sindacale in argomento.**

Alle autorità, a cui la presente è indirizzata per conoscenza, si chiede, nell'espletamento delle proprie funzioni, la vigilanza ed il controllo sull'applicazione della suddetta ordinanza.

Cordiali saluti.



il Funzionario Responsabile  
 Arch. Gabriela Marrella

CITTÀ DI UGENTO



# CITTA' DI UGENTO

PROVINCIA DI LECCE

UFFICIO DEL SINDACO

Telefono: 0833 555091 | Fax: 0833 556496

[www.comune.ugento.le.it](http://www.comune.ugento.le.it)

ORDINANZA N. 37 /2014

## IL SINDACO

**VISTA** la legge 7 ottobre 2013, n.112 di conversione del decreto legge n. 91 dell'8 agosto 2013 recante " Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo" il cui art.7 reca una disposizione che aggiunge un nuovo comma agli artt. 68 e 69 del TULPS in materia di " spettacoli dal vivo di portata minore", e cioè quelli destinati a concludersi entro le ore 24:00 del giorno di inizio e con un pubblico fino ad un massimo di 200 persone;

**VISTA** la nota prot. n.557IPAsru/003625113500.A(d8e)l 27.02.2014 con la quale il Ministero dell'Interno \* Ufficio per gli Affari per la Polizia Amministrativa e Sociale risponde ad una richiesta di parere sull'interpretazione del D.L. 8.08.2013n . 91, art.7 comma 8 bis, recante modifica degli artt. 68 e 69 del TULPS per gli eventi fino ad un massimo di 200 persone che si svolgono entro le ore 24,00 del giorno di inizio;

**VISTO** il Decreto-legge 6 dicembre2001, n.201 - Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214 che. Modificando l'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ha eliminato ogni riferimento al carattere sperimentale della liberalizzazione degli orari nonché ogni riferimento alla limitazione ai soli Comuni turistici e città d'arte di tale disciplina;

**CONSIDERATO** che, soprattutto nel periodo estivo, è consuetudine promuovere intrattenimenti. Prevalentemente musicali e che è sempre più frequente, all'interno o all'esterno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di intrattenimento, la diffusione di musica con strumentazione amplificata;

**PREMESSO** che l'Amministrazione comunale riconosce l'importante ruolo sociale ed economico ed erogatorio di servizi, svolto dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande, dislocate nel territorio comunale, non solo perché con la loro presenza contribuiscono efficacemente all'animazione, alla sicurezza e alla valorizzazione turistica del territorio, ma anche perché offrendo piccoli intrattenimenti musicali e altre iniziative complementari di animazione, danno la giusta ospitalità a residenti e/o turisti di divertirsi all'interno dei confini comunali;

**RITENUTA** indispensabile la regolamentazione di tali attività, finalizzata a salvaguardare la salute e la sicurezza pubblica, nonché prevenire i rischi derivanti dall'inquinamento acustico connesso all'utilizzo non regolamentato delle apparecchiature elettroacustiche a

diffusione sonora, che possono costituire causa di disturbo e forte disagio per i residenti nelle aree interessate da tali attività, principalmente nelle ore serali e notturne;

**TENUTO CONTO** che, secondo quanto sopra richiamato, occorre temperare i diversi interessi coinvolti e cioè gli imprenditori del settore, i residenti e i turisti di diverse fasce di età o famiglie con bambini;

**RITENUTO** opportuno disciplinare l'orario nel quale è consentita la diffusione della musica all'interno e all'esterno degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di intrattenimento nonché il rispetto dei limiti previsti in materia di emissioni sonore;

**VISTO** il DPR 19 ottobre 2011, n.27, che all'art. 4 disciplina la semplificazione in materia di impatto acustico delle attività economiche, prevedendo per i ristoranti, pizzerie, trattorie, sale gioco, bar, ecc. che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali e che superino i limiti di rumore stabiliti dai limiti previsti dal DPCM 1.3.1991, l'obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato, ai sensi dell'art' 8, comma 2, della legge n° 447 del 26.10.1995. Ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore si può fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

**VISTO** il D. Lgs. n° 267/2000 e ss.m'i.;

#### **ORDINA**

Per le motivazioni in premessa indicate:

1. i pubblici esercizi (attività ricettive, attività di somministrazione di alimenti e bevande, sale gioco ecc.) devono cessare la diffusione della musica e canti a qualsiasi titolo esercitati nel locale, entro le ore 0.30 nel periodo estivo ( 1 maggio / 30 settembre) ed entro le ore 24.00 nel rimanente periodo (1 ottobre / 30 aprile). Sono esentati dall'osservanza della presente disposizione, i locali pubblici insonorizzati per i quali sia dimostrato da parte del titolare, con idonea documentazione redatta da tecnici abilitati, l'osservanza delle norme sui livelli massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, previste dal D.P.C.M. n. 215 del 16/04/1999, dalle altre disposizioni di legge vigenti in materia;
2. la diffusione della musica e di canti svolta all'esterno dell'esercizio pubblico devono cessare, entro le ore 0.30 dalla domenica al venerdì e alle ore 01:00 al sabato nel periodo estivo ( 1 maggio / 30 settembre) ed entro le ore 22.00 nel rimanente periodo (1 ottobre / 30 aprile).
3. Le attività suddette dovranno comunque dotarsi di strumentazioni tecniche con tarature che consentano il rispetto dei limiti previsti dalle normative vigenti in materia di emissioni sonore;
4. le emissioni sonore non dovranno superare in ogni caso, i limiti previsti dalla normativa vigente in materia, che dovranno essere evidenziati nella valutazione di impatto acustico da allegare alla comunicazione inerente la diffusione della musica;
5. i titolari di pubblico esercizio che intendano effettuare spettacoli dal vivo di portata minore, e cioè quelli destinati a concludersi entro le ore 24:00 del giorno di inizio e con un pubblico fino ad un massimo di 200 persone, devono presentare

segnalazione certificata di inizio attività, corredata da ogni documentazione e dichiarazione idonea ad attestare la sicurezza dell'allestimento e la piena assunzione di responsabilità in capo all'organizzatore, comprensiva della documentazione di impatto acustico (relazione fonometrica), ai sensi della normativa vigente ( L. 447/95 e disposizioni attuative). In tutti gli altri casi è necessario dotarsi di licenza ai sensi degli artt.68 e 69 del TULPS;

6. i titolari di pubblico esercizio che intendono effettuare trattenimenti musicali fino ad un massimo di 100 partecipanti, nei limiti orari di cui ai punti 1,2 e 8 devono dotarsi di licenza ai sensi degli artt. 68 e 69 del TULPS, con relazione tecnica descrittiva a firma di un tecnico abilitato per intrattenimenti fino a un massimo di 100 persone, nulla osta SIAE, idonea documentazione di impatto acustico (relazione fonometrica), ai sensi della normativa vigente (L.447/95 e disposizioni attuative);
7. per intrattenimenti musicali superiori a 100 persone, e nei limiti orari di cui ai punti 1,2 e 8, i titolari di pubblico esercizio dovranno richiedere all'Ufficio Tecnico Urbanistico Comunale la licenza ai sensi degli artt. 68 e 69 del TULPS, previo parere della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblici Spettacoli, ex art. 80 del TULPS;

#### **DEROGHE**

8. eventuali deroghe di orario e ai limiti alle emissioni sonore potranno essere 'concesse' dal Sindaco su richiesta, per eventi o particolari ricorrenze, nel limite massimo, per esercizio di 1 giorno al mese e di 3 giorni per agosto, specificando nella deroga l'orario di cessazione della diffusione di musica riprodotta e/o dal vivo e canti a qualsiasi titolo esercitati, che non potrà andare oltre le ore 02:00;
9. Il Sindaco ai sensi della disciplina vigente in materia e segnatamente all'art. 6 comma1 lett. h della Legge n° 447/95, potrà rilasciare autorizzazione in deroga, sia ai limiti di rumorosità che agli orari stabiliti dalla presente Ordinanza, per le seguenti tipologie:
  - Manifestazioni temporanee da svolgersi su aree pubbliche legate a fiere, sagre, feste paesane ecc;
  - Concerti;
  - Manifestazioni di particolare valenza turistico – ricettiva da svolgersi in locali autorizzati ai sensi degli artt. 68 – 69 e 80 del TULPS, limitatamente ai mesi di Giugno – Luglio- Agosto e settembre e comunque per eventi e concerti di particolare risonanza e/o afflusso di pubblico, previa istanza debitamente motivata, da presentarsi agli Uffici competenti, almeno quindici giorni prima dell'evento.

#### **NORME FINALI**

La presente ordinanza sostituisce ogni precedente disposizione Comunale in materia di attività di pubblico spettacolo e intrattenimento musicale riprodotto e/o dal vivo negli esercizi pubblici. Tali precedenti disposizioni sono da intendersi revocate.

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza, ferme restando le ipotesi sanzionate da norme di legge, sono punite con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, così come disposto dall'art. 7-bis del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000.

Qualora nello stesso anno solare vengano riscontrate due o più violazioni alla disciplina degli orari si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività, ai sensi dell'art.

10 del T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931 n.773), configurandosi tale fattispecie come abuso del titolo autorizzatorio, e la Legge 689/81 per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, con le seguenti modalità :

1. **nel caso di prima violazione:** con la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 50,00;
2. **in caso di seconda violazione:** con la sanzione amministrativa di Euro 100,00 e con la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande **da giorni 1 a giorni 3;**
3. **in caso di terza violazione:** con la sanzione amministrativa di Euro 250,00 e con la sanzione accessoria della sospensione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande **da giorni 4 a giorni 10;**
4. **in caso di ulteriore violazione:** con la sanzione amministrativa di Euro 500,00 e con la sanzione della revoca dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

**Nel caso in cui la violazione della presente ordinanza assuma un carattere di particolare gravità, con riferimento alle modalità o agli effetti, è applicata la sanzione della revoca dell'autorizzazione, indipendentemente dalla reiterazione della condotta configurante l'abuso, la denuncia all'Autorità Giudiziaria per inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità (art. 650 Codice Penale) ed eventuale violazione dell'Art. 659 C.P..**

#### **DISPONE**


che la presente Ordinanza

- venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune e che ne venga data pubblicità attraverso gli Organi di Stampa e di informazione;
- sia trasmessa al sig. Prefetto della Provincia di Lecce, alla Questura, al Comando Stazione Carabinieri di Ugento, al Commissariato P.S. di Taurisano, al Comando Guardia di Finanza di Casarano, al Comando di Polizia Locale, all'Ufficio Locale Marittimo della Capitaneria di Porto di Torre San Giovanni e a chiunque altro spetti di farla osservare;
- che venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Ugento e che ne venga data pubblicità attraverso gli Organi di stampa e d'informazione locali.

#### **INFORMA**

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. della Regione Puglia entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Dalla Residenza Municipale li 14 agosto 2014



IL SINDACO  
Avv. Massimo LECCI  
*Massimo Lecci*